

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA
DEL 28 DICEMBRE 2022, N. 96

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2023-2025
DELLA REGIONE MARCHE (LEGGE DI STABILITÀ 2023)

Articolo 1

(Quadro finanziario di riferimento)

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2023-2025.

Articolo 2

(Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023-2025)

L'articolo contiene le seguenti autorizzazioni di spesa: al comma 1, autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2, autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D 1; al comma 3, autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4 autorizza gli interventi elencati nella Tabella E.

L'articolo autorizza oneri la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni del bilancio di previsione 2023 – 2025 nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011) e delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e degli equilibri di bilancio dimostrati dai prospetti

		Autorizzazione 2023	Autorizzazione 2024	Autorizzazione 2025
Tabella B	Rifinanziamenti	3.295.090,00	2.800.000,00	65.000,00
Tabella D1	COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI	6.744.943,04	5.128.808,62	4.671.623,60
Tabella D2	COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI	32.677.438,23	50.195.475,03	62.000.000,00
Tabella E	Autorizzazioni di spesa	215.421.993,46	228.941.357,96	285.758.583,49
Totale complessivo autorizzazioni LR Stabilità		258.139.464,73	287.065.641,61	352.495.207,09

Articolo 3

(Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)

L'articolo dispone in merito ai fondi speciali iscritti nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs.118/2011 a carico dei seguenti capitoli:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
-----------------------------------	----------	---------------	---------------------------	---------------------------	------

Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	14.500,00	450.000,00	Stanziamento iscritto
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	500,00	438.000,00	Stanziamento iscritto
Totale			15.000,00	888.000,00	

Articolo 4

(Modifica alla l.r. 35/2001)

La disposizione apporta modifiche al comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001; proroga l'agevolazione relativa alla riduzione dell'aliquota Irap del 4,13 per cento di cui al citato 5 bis, lettera b), articolo 1 della l.r. 35/2001, in scadenza nel periodo di imposta in corso al 31/12/2022, per ulteriori tre periodi di imposta a partire dal 2023 e fino al 2025. Il mantenimento dell'aliquota Irap ridotta per le PMI, alle condizioni ivi indicate, determina sulla base delle elaborazioni dei dati delle dichiarazioni Irap anni di imposta 2018/2019 – Cruscotto delle entrate tributarie - un minor gettito stimato in 0,5 milioni di euro per ogni anno di imposta dal 2023 al 2024 rispetto le previsioni vigenti; tale riduzione di gettito, computata nello stato di previsione delle entrate 2023-2025, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2023-2025.

Titolo/ Tipologia	N° capitolo	Denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	NOTE
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	-500.000,00	-500.000,00	61.167.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti per le annualità 2023 e 2024. Stanziamento 2025 quantificato con effetto dell' esenzione

Articolo 5

(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)

L'articolo prevede l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, ed immatricolati per la prima volta nelle Marche nel 2023, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

Tale agevolazione è finalizzata a favorire chi acquista un autoveicolo ibrido di piccola cilindrata, con potenza limitata.

Per tale esenzione si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 1.500.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto

del trend in costante crescita delle immatricolazioni per le auto ibride.

La riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2023-2025, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2023-2025.

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-1.500.000,00	-1.500.000,00	150.500.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti per le annualità 2023 e 2024. Stanziamento 2025 quantificato con effetto dell'esenzione

Articolo 6

(Disposizioni in materia di attività venatoria.
Modifica alla l.r. 7/1995)

La disposizione modifica la legge regionale 7/1995 ed è volta ad incentivare coloro che sono intenzionati ad avvicinarsi al mondo venatorio. Considerato inoltre che molte delle richieste sono avanzate in funzione della gestione e del prelievo degli ungulati, l'incentivo avrà anche come ulteriore effetto quello di favorire l'incremento degli operatori dedicati al prelievo e/o al controllo di specie problematiche come il cinghiale attraverso le numerose iniziative messe in atto per la messa in sicurezza del territorio. Viene riproposta l'agevolazione già adottata nel precedente esercizio finanziario e la estende per un ulteriore anno. Tale disposizione a partire dal 2023 troverà applicazione in via ordinaria. La disposizione genera una riduzione degli stanziamenti iscritti al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate che trova contestuale copertura nella riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 16 programma 2 della spesa correlata come evidenziato nello schema sotto riportato.

Il mancato introito è stato stimato sulla base del numero dei nuovi abilitati (per l'anno 2022 sono state abilitate n. 234 persone X € 84,00 = € 19.656,00). Nel bilancio 2022/2024 le previsioni di riduzione delle entrate per le annualità 2023/2024 erano state calcolate sulla base degli abilitati nell'anno 2021 che erano pari a n. 225. Dato che, nell'anno 2022 il numero degli abilitati è salito a n. 234, è necessario ridurre, per gli anni 2023/2024, gli stanziamenti del bilancio vigente 2022/2024, sulla base dei nuovi abilitati nell'anno 2022, come nella tabella di seguito riportata.

Lo stanziamento per l'anno 2025, pari ad euro 1.774.212,00, tiene conto sia del trend negativo delle entrate accertate nei precedenti anni e sia degli effetti delle esenzioni relative alle annualità 2023, 2024 e 2025.

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	NOTE
Titolo 1/ Tipologia 0101	1101010011	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IN MATERIA VENATORIA (ART.3 L.N. 281/70 - D.LGS. N. 230/91 - L.R. N. 18/95 - ART. 35 L.R. N. 7/95 - L.R. N. 47/98 - ART. 8 D.LGS 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)	-1.512,00	-2.268,00	1.774.212,00	Riduzione per gli anni 2023/2024 applicata agli stanziamenti del bilancio vigente 2022/2024 calcolata sulla base degli abilitati nell'anno 2022. Stanziamento 2025 iscritto al netto dell'effetto delle esenzioni

La riduzione di gettito sopra evidenziata, computata nello stato di previsione delle entrate 2023-2025, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2023-2025 a carico del correlato capitolo di spesa sotto evidenziato.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2023	Stima della riduzione di gettito 2024	Gettito stimato 2025	NOTE
Missione 16 Programma 2 Titolo 1	2160210003	SPESE PER INTERVENTI REGIONALI IN CAMPO FAUNISTICO E VENATORIO, PER INIZIATIVE TECNICHE DI RICERCA IN MATERIA DI CACCIA E PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE - ART 41, CO. 3, LETT A)	-1.512,00	-2.268,00	1.774.212,00	Riduzioni nel correlato capitolo di spesa per gli anni 2023/2024 applicata agli stanziamenti del bilancio vigente 2022/2024 calcolata sulla base degli abilitati nell'anno 2022. Stanziamento 2025 iscritto al netto dell'effetto delle esenzioni

Articolo 7

(Modifica della dotazione finanziaria della l.r. 35/2021)

La disposizione modifica la legge regionale 35/2021 rideterminando (in aumento di 10.000,00) l'importo del contributo della Regione per le spese di funzionamento quantificato in euro 855.800,00 nella l.r. 35/2021 per l'anno 2023. La modifica si rende necessaria per allineare la spesa del personale ATIM agli importi stabiliti con il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 firmato il 16 novembre 2022. Di seguito il dettaglio dei capitoli coinvolti dalla disposizione:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110415	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge. Il capitolo è quota parte del contributo della Regione Marche alle spese di funzionamento dell'ATIM

Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110242	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge. Il capitolo è quota parte del contributo della Regione Marche alle spese di funzionamento dell'ATIM
		Totale	188.000,00	188.000,00	188.000,00	

Conseguentemente, nel bilancio di previsione 2023/2025 il contributo annuale di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della l.r. 35/2021 viene rideterminato (con il comma 3 di questa legge) in euro 865.800,00, come risulta dagli stanziamenti dei capitoli sotto riportati;

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110413	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	58.900,00	58.900,00	58.900,00	Stanziamiento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa legge
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110415	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamiento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa legge
Missione 7 Programma 01 Titolo 1	2070110416	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamiento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa legge
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110241	Contributo all'ATIM per le spese di funzionamento _ CNI2021 spesa corrente	58.900,00	58.900,00	58.900,00	Stanziamiento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa legge
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110242	Contributo all'ATIM per gli oneri per il Direttore -CNI 2021	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Stanziamiento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa legge
Missione 14 Programma 01 Titolo 1	2140110243	Contributo all'ATIM per le spese di personale _ CNI2021 spesa corrente	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamiento iscritto nel bilancio 2023/2025 con questa legge
			865.800,00	865.800,00	865.800,00	

Articolo 8 (Modifiche alla l.r. 31/2001)

L'articolo ottempera agli impegni assunti con il MEF a riscontro delle osservazioni formulate sull'articolo 11 della legge regionale n. 20/2022. L'aggiornamento normativo, come richiesto dal Mef, si rende necessario per consentire al tesoriere di procedere ai pagamenti previsti dall'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 118/2011 anche in assenza di formale richiesta da parte dell'Ente alla Regione Marche di allinearsi a quanto previsto. La modifica alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 51, consiste nell'aggiunta dopo le parole "d.lgs. 118/2011." del seguente periodo "Resta fermo che il tesoriere effettua autonomamente pagamenti senza mandato nei casi previsti dalla legge". La disposizione ha carattere ordinamentale.

Articolo 9
(Modifiche alla l.r. 22/2021)

Le disposizioni contenute nell'articolo sono finalizzate a modificare la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche) per correggere alcuni errori e per ridefinire aspetti concernenti le sanzioni amministrative.

Tali disposizioni non comportano incremento della spesa a carico del bilancio regionale.

Articolo 10
(Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali)

La disposizione autorizza il cofinanziamento della Regione Marche, per il triennio 2023-2025, a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali. Al fine di superare la scarsa accessibilità che caratterizza la regione e per promuovere il processo di superamento della attuale situazione di "isolamento" dei territori marchigiani, è in corso di definizione, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un progetto di continuità territoriale di detta area volto a connettere l'aeroporto di Ancona con i principali aeroporti nazionali.

Il progetto prevede l'attivazione di collegamenti aerei da e per Ancona, su rotte considerate "essenziali" individuate su Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli, sui quali imporre eventuali Oneri di Servizio Pubblico (OSP) per garantire, per almeno un triennio, i "posti minimi" in grado di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini marchigiani.

A seguito del decreto di imposizione degli OSP che verrà adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ENAC provvederà ad espletare opportune procedure di gara, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 per individuare i vettori ai quali riconoscere dette compensazioni.

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione è garantita dalle risorse iscritte a carico del capitolo sotto riportato

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 10 Programma 04 Titolo 1	2100410014	Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22	3.177.000,00	3.177.000,00	3.177.000,00	Stanziamento iscritto con la presente legge

Articolo 11

(Contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche)

La disposizione autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario nell'importo massimo di euro 6.655.000,00 a favore degli Enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali per la copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica, dal conseguente aumento inflattivo nonché dal perdurare della necessità di mantenere comportamenti anti pandemici nonostante l'uscita dall'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.

Nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, infatti tali strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali, hanno svolto un ruolo determinante, riuscendo a garantire, comunque, l'erogazione di servizi essenziali, dovendo affrontare oggettive difficoltà gestionali, organizzative ed economiche per la prevenzione e il controllo della diffusione del virus. Anche se lo stato di emergenza nazionale è cessato a partire dal 31/03/2022, queste strutture hanno più volte rappresentato le problematiche che hanno dovuto affrontare nel corso dell'intera annualità 2022; ai problemi gestionali legati al Covid si sono aggiunti i maggiori costi determinati dalla crisi energetica, con il conseguente incremento dell'inflazione.

La copertura è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa a carico del capitolo sotto evidenziato

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	2130710214	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRA OSPEDALIERE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE	6.655.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	emendamento anno 2023	Nota
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	2130710188	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO SANITARIE EXTRA OSPEDALIERE PRIVATE E CONVENZIONATE DELLA REGIONE MARCHE PER I MAGGIORI COSTI COVID 19 CORRELATI SOSTENUTI - CNI 2021.	-6.655.000,00	Stanziamento già iscritto in PDL
Missione 13 Programma 07 Titolo 1	n° scheda CNI 11971	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI EXTRA OSPEDALIERE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE	6.655.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Articolo 12

(Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

Con Intesa siglata in data 6 dicembre 2022 tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, comma VIII, è stata costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale organo comune delle medesime per lo svolgimento delle

funzioni e finalità previste dall'intesa stessa, in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo 21 dello Statuto Regionale. Tale intesa deve essere recepita nell'ordinamento regionale mediante apposita norma, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale. La norma proposta è stata predisposta tenendo conto degli esiti del Coordinamento interregionale.

I commi 1 e 2 del presente articolo hanno carattere ordinamentale.

Il comma 3, pur non incidendo sulla misura dello stanziamento annuale, già presente nel bilancio regionale, in coerenza con l'adesione, nel rispetto della L.R. 17/2008 e della DGR 1494/2008 al Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), prevede la conferma della quota di adesione in considerazione delle funzioni di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assicurandone l'attività di segreteria.

Alla spesa derivante dalla disposizione si provvede con le risorse iscritte con questa legge e autorizzate per l'attuazione della L.R. 17/2008 a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 1 Programma 01	2010110009	QUOTA DI ADESIONE AL CINSEDO	180.639,60	180.639,60	180.639,60	Stanziamen- to is- critto con la presente legge

Articolo 13

(Modifiche alla l.r. 19/2022)

Le disposizioni contenute nell'articolo sono finalizzate a modificare la legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) per assicurare il recepimento dei rilievi effettuati dal Governo rispetto alla legittimità costituzionale della medesima legge. Chiariscono, in particolare, che gli atti degli enti del servizio sanitario regionale da sottoporre al controllo della Giunta sono trasmessi alla medesima entro quindici giorni dall'adozione.

Precisano, inoltre, che la gestione liquidatoria è posta a carico delle risorse del bilancio regionale e non del fondo sanitario.

Per il periodo 2023-2025 non sono previsti oneri per la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle Aziende Sanitarie Territoriali. Infatti, in analogia a quanto avviene per la gestione liquidatoria delle disciolte UU.SS.LL., gli eventuali oneri derivanti dalla gestione liquidatoria maturano a conclusione delle attività e, solo nel caso emergessero insussistenze/sopravvenienze delle posizioni creditorie/debitorie o ulteriore passività non previste. Considerata la complessità e l'eterogeneità di tali posizioni oggetto di chiusura, la conclusione della predetta attività pertanto non potrà ricadere all'interno dell'intervallo temporale compreso nel triennio 2023-2025.

In merito al comma 3, il comma 2 dell'articolo 28 viene abrogato per adeguare l'articolo a quanto previsto dalla normativa statale vigente (in particolare art. 20, comma 4, d.lgs. 123/2011) in relazione al principio del campionamento nell'espletamento dell'attività di controllo esercitata dai collegi sindacali. Viene, inoltre, abrogato il comma 1 dell'articolo 40, in quanto, l'eventuale presenza di gravi indempienze compiute dai vertici apicali delle aziende è risolvibile con l'applicazione delle disposizioni statali vigenti dell'articolo 3-ter del d.lgs. 502/1992.

Articolo 14
(Modifica alla l.r. 18/2021)

Le disposizioni contenute nell'articolo sono finalizzate a modificare l'articolo 27 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e ordinamento del personale della Giunta regionale) e, in particolare, a consentire alla Giunta regionale di avvalersi della consulenza di un esperto per ciascun assessore.

La copertura finanziaria della relativa spesa è assicurata dalle risorse iscritte a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 come di seguito indicato:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento 2023	stanziamento 2024	stanziamento 2025	Nota
Missione 1 Programma 01 Titolo 1	2010110071	SPESE PER GLI ESPERTI DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE (Art. 27 – Comma 4 – L.R. 30/07/21 n. 18)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamen- to is- critto nel bi- lancio 2023/2025

Le disposizioni contenute nell'articolo sono finalizzate, inoltre, ad impegnare la Giunta regionale ad istituire, entro il 31 gennaio 2023, nell'ambito del dipartimento competente in materia di infrastrutture, territorio e protezione civile, una struttura organizzativa denominata "Ufficio speciale per il bacino del Misa e del Nevola".

Tali disposizioni non comportano incremento della spesa a carico del bilancio regionale in quanto è previsto che l'istituzione deve essere effettuata nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 15
(Modifiche alla l.r. 13/2020)

La disposizione modifica i termini fissati all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge regionale 13/2020. La modifica della scadenza è ritenuta necessaria per consentire ai soggetti gestori il pieno utilizzo delle risorse già trasferite dalla Regione e dare risposta alle richieste rimaste inevase da parte di imprese che ancora lamentano conseguenze legate alla reiterazione delle emergenze Covid. Il prolungamento dell'operatività viene consentito nei limiti delle risorse già trasferite per cassa ai soggetti gestori. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 16
(Modifiche alla l.r. 26/1996)

La modifica è finalizzata a chiarire che la Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) è istituita presso l'Agenzia regionale Sanitaria la quale, per la relativa gestione, si avvale del personale proprio. Il finanziamento del servizio NUE 112, ivi compreso i costi del personale è garantito con le risorse annuali del Fondo Sanitario Regionale e dalle ulteriori risorse finalizzate statali e provenienti dalla Regione Umbria.

Articolo 17

(Copertura finanziaria)

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.
La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 18

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Stante la sua natura ordinamentale non ha impatti finanziari.